

CONVEGNI

AGOSTINO DE CARO

Responsabilità dell'adulto nelle attività autonome dei ragazzi

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il perimetro della riflessione - 2.1. Segue: le coordinate giuridiche: dolo e colpa - 2.2. Segue: l'abbandono di minori e la sua non configurabilità - 3. Un punto fermo: il valore educativo e sociale dello scoutismo - 4. Le peculiarità del metodo scout - 4.1. Segue: la fondamentale importanza dell'autonomia riconosciuta ai ragazzi - 5. Il valore delle regole specifiche contenute nei regolamenti metodologici interni e degli statuti - 5.1. Segue: la declinazione concreta delle modalità in cui si compendia l'autonomia dei ragazzi/e - 6. I rischi connessi all'autonomia - 7. La prevedibilità delle condotte e il concorso/cooperazione - 8. I limiti della responsabilità dell'adulto nelle attività autonome dei ragazzi - 9. Conclusioni.

1. Premessa

Il tema della mia riflessione coinvolge i vari profili connessi alla responsabilità dell'adulto per fatti che possono verificarsi nel corso delle attività autonome dei ragazzi e più in particolare gli aspetti di rilievo penale collegati a fatti illeciti commessi nelle attività autonome o ad incidenti (intendendo il termine nella sua declinazione di fatto colpevole) nei quali i ragazzi stessi rimangono vittime. Non è l'unico ambito problematico della vita scout, ma è sicuramente quello più emblematico perché riguarda in modo specifico il perimetro del dovere di controllo e vigilanza (e la sua esatta delimitazione) rispetto all'idea stessa di consentire - anzi agevolare - attività autonome da parte di ragazzi/e, soprattutto minorenni, per definizione realizzate senza la partecipazione degli adulti.

2. Il perimetro della riflessione

Una premessa indispensabile. Quando parliamo di responsabilità penale dell'adulto nelle attività alle quali partecipa o in quelle autonome dei ragazzi non ci riferiamo alla responsabilità dolosa in senso stretto che si realizza quando l'adulto agisce con la coscienza e la volontà di cagionare un fatto che costituisce reato per l'ordinamento giuridico italiano: in questi casi, infatti, ne risponderà pienamente, a titolo di dolo, secondo le regole del codice penale. Nessuna eccezione è ipotizzabile né oggettivamente possibile in funzione della natura e della peculiarità dello scoutismo e nessuna particolarità richiede uno studio specifico.

In tale ottica, quindi, se un adulto compie atti illeciti che integrano un reato doloso, come, ad esempio e senza pretesa di una elencazione completa, abuso dei mezzi correzione, maltrattamenti verso fanciulli, violenza sessuale o induzione alla prostituzione minorile, porto abusivo di armi, abbandono di

rifiuti, reati ambientali, abbandono di minori o incapaci, danneggiamento, incendio ecc. ne risponderà secondo le normali regole e sempre che, ovviamente, sussistano e saranno riscontrati nella sua condotta gli elementi normativi che tipizzano la relativa fattispecie incriminatrice penale.

Uguualmente, se la sua condotta concorre con quella dei ragazzi minorenni o con altri adulti ne risponderà a titolo di concorso nel reato doloso, senza alcuna limitazione. L'adulto può concorrere anche moralmente con il ragazzo (o con altra persona adulta) ove risulti un suo contributo concreto in termini di istigazione (fa nascere il proposito criminoso o concorre alla sua nascita) o di determinazione (lo rafforza).

Siamo, però, al cospetto di un ambito di "normalità penale" che travalica il ruolo e la funzione dell'educatore e la specificità dello scautismo.

Il problema della peculiarità del metodo scout e delle sue attività si pone, invece, nelle ipotesi in cui il fatto illecito (anche doloso) è commesso dai ragazzi nel corso di un'attività autonoma (e si può escludere un concorso materiale dell'adulto o una istigazione e/o determinazione dello stesso) ovvero, ed è l'ipotesi più ricorrente, nell'attività stessa si verifica un fatto colposo con danni a persone o cose che, sul piano giuridico, coinvolge il dovere di vigilanza e controllo dell'adulto.

In questi casi, infatti, nasce rispettivamente il problema della responsabilità penale dell'adulto educatore per concorso nel delitto doloso (fondato sulla omissione di vigilanza e quindi su una sorta di dovere giuridico di impedire l'evento) o della responsabilità per colpa. Quest'ultima, in particolare, si riscontra quando l'agente ha agito senza volere la produzione dell'evento dannoso o pericoloso, ma lo ha determinato per negligenza, imprudenza, imperizia oppure non osservando leggi, regolamenti, ordini o discipline espressamente previste.

2.1. Segue: le coordinate giuridiche: dolo e colpa

È interessante, in premessa, comprendere sul piano giuridico le connotazioni tipiche dei profili sopra richiamati onde delineare il perimetro della responsabilità dell'adulto educatore scout nelle attività autonome dei ragazzi.

L'ordinamento penale non si limita a proibire soltanto le condotte finalisticamente indirizzate alla lesione o alla messa in pericolo dei beni stessi, ma pretende altresì che qualsiasi condotta sia comunque realizzata con modalità tali da evitare che ne consegua la lesione o la messa in pericolo di determinati beni.

Nella previsione di ogni reato colposo è, dunque, implicita la pretesa che ciascuno dei consociati, nelle innumerevoli circostanze della vita di relazione in cui si muove ed opera, controlli i decorsi causali connessi ai suoi comporta-

menti, di modo che non ne derivi, sia pure come conseguenza da lui non voluta, danno o pericolo per i beni a cui l'ordinamento ritiene di assegnare una così intensa protezione.

La violazione di questa generale regola di condotta costituisce il presupposto per l'imputazione di un evento di danno o di pericolo a titolo di colpa ed il nucleo di illiceità di qualsiasi reato colposo.

La colpa costituisce, rispetto al dolo, la forma di colpevolezza di più tardiva acquisizione, meno grave, legislativamente eccezionale e minoritaria.

La colpa è, al pari del dolo, un atteggiamento antidoveroso e, quindi, riprovevole della volontà.

L'agente aveva la possibilità ed il dovere di essere cauto ed attento, ma ha agito con leggerezza: siffatto modo di comportarsi giustifica la punizione del reato colposo. All'autore, cui si imputa il fatto, si rimprovera, dunque, di non aver attivato quei poteri di controllo che doveva e poteva attivare per scongiurare l'evento lesivo.

Il codice, all'art. 43 co. 3, recita: "Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Da questa definizione, integrata col disposto del primo comma dell'art. 42 c.p., si desume che, per l'esistenza del reato colposo, occorre innanzitutto un'azione commessa con coscienza e volontà, in altre parole, un atteggiamento attribuibile al volere del soggetto. Si richiede, poi, la mancanza di quella volontà dell'evento che caratterizza il dolo.

Si ha colpa generica quando il carattere colposo della condotta va ricondotta a violazione di norme di cautela dettate dalla comune prudenza ed esperienza.

L'imprudenza è l'avventatezza, l'insufficiente ponderazione ed implica sempre una scarsa considerazione per gli interessi altrui; la negligenza esprime un atteggiamento psichico diverso, si tratta della trascuratezza, della mancanza o deficienza di attenzione oppure di sollecitudine, in tale ambito va collocata la "colpa per assunzione", tipica di chi assume un incarico senza provvedere a munirsi del personale specializzato e dei dati tecnici necessari a dominare l'opera quando le sue cognizioni e competenze non siano all'altezza del compito accettato. Per quanto concerne l'imperizia, è generalmente riconosciuto che, per potersi parlare di responsabilità colposa, non basta la semplice deficienza di abilità professionale, occorre un'insufficiente preparazione o un'inetitudine di cui l'agente, pur essendo consapevole, non abbia voluto tener conto.

Per affermare che vi è stata negligenza, imprudenza o imperizia è necessario stabilire preventivamente quale fosse la misura della diligenza richiesta, stabili-

ta in base alla determinazione della misura della diligenza necessaria a scongiurare danni o pericoli per i beni tutelati.

Il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in altre parole, deve essere effettuato *ex ante* in base al parametro oggettivo dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*: la misura della diligenza, della perizia e della prudenza dovute sarà quella del modello di agente che svolga la stessa professione, la stessa attività dell'agente reale. La prevedibilità dell'evento rende necessaria la esistenza di una regola cautelare, idonea a prevenire; essa deve avere un carattere modale, deve, cioè, essere prevista e indicata con precisione la modalità e i mezzi ritenuti necessari a prevenire il verificarsi dell'evento.

Nella colpa specifica, invece, l'elemento psicologico è ricondotto all'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dettate con specifico riferimento all'ambito di condotta di cui si tratta. Non tutte le leggi, quindi, ma solo quelle che mirano allo scopo preventivo accennato possono essere fonte di responsabilità colposa.

L'osservanza delle regole di diligenza deve avere ovviamente la potenzialità (valutata in concreto) di poter evitare il fatto.

Non è consentito parlare di colpa se nel caso concreto non può essere mosso al soggetto il rimprovero di aver trascurato le precauzioni a cui era tenuto secondo la normale diligenza.

La prevedibilità e l'evitabilità dell'evento costituiscono i criteri di individuazione delle misure precauzionali da adottare nelle diverse situazioni concrete giacché il risultato che il soggetto non è in grado di impedire non gli può essere posto a carico, rappresentando nei suoi confronti una mera fatalità, esterno alla sua sfera di influenza e di intervento.

La misura della diligenza richiesta incontra quindi due limiti fondamentali.

In primo luogo sono oggettivamente imputabili all'autore tutte e solo le conseguenze obiettivamente prevedibili, quelle cioè prevedibili da un agente ipotetico che si fosse trovato nella stessa situazione dell'autore; restano tagliate fuori dalla fattispecie oggettiva dei delitti colposi le ipotesi di decorso causale abnorme, quindi oggettivamente non prevedibili; ma si dovrà tener conto, per converso, delle particolari conoscenze dell'agente concreto, che rendessero da parte sua prevedibile ciò che oggettivamente sarebbe da considerarsi imprevedibile.

Un secondo limite si ricava dal concetto di rischio consentito, o rischio socialmente adeguato, espressione con cui si indica quella misura di rischio, praticamente ineliminabile in molte attività, non rinunciabili come elemento di sviluppo della vita collettiva.

Con tale espressione si allude al fatto che queste attività, ancorché pericolose, sono consentite dall'ordinamento per il loro carattere di indispensabilità o

grande utilità nella vita sociale. Solo le condotte che suscitano pericoli soverchianti rispetto alla misura di questo rischio socialmente adeguato possono risultare rilevanti per un reato colposo.

Secondo parte della dottrina (Fiandaca-Musco), per la determinazione dei contenuti specifici del dovere di diligenza giocano un ruolo anche i principi della divisione del lavoro e dell'affidamento.

Quanto al primo principio, si parla di *culpa in eligendo* quando sia violato, da parte di chi riveste un ruolo gerarchicamente sovraordinato, l'obbligo prudenziale di scegliere in modo appropriato i propri collaboratori e di controllarne l'operato. Solo a queste condizioni diviene rilevante il fenomeno della delega e del conseguente trasferimento di funzioni, che implica, nei congrui casi, anche il trasferimento del dovere di diligenza e della corrispondente responsabilità colposa.

In base al principio dell'affidamento, colui che agisce nel rispetto dei doveri di diligenza oggettiva è legittimato a fare affidamento su un comportamento egualmente diligente dei terzi, la cui condotta interferisce con la propria. Tale principio, che fornisce un criterio risolutivo quando si tratta di stabilire l'esistenza di una responsabilità per colpa in relazione al fatto di un terzo, sia esso doloso o colposo, subisce delle eccezioni.

La possibilità di far affidamento sul comportamento diligente di un terzo viene meno nei casi in cui particolari circostanze lascino presumere che il terzo medesimo non sia in grado di soddisfare le aspettative dei consociati. La seconda eccezione si riferisce alle ipotesi in cui l'obbligo di diligenza si innesta su di una posizione di garanzia nei confronti di un terzo incapace di provvedere a se stesso.

Una volta accertata in sede di tipicità la violazione del dovere obiettivo di diligenza, il rimprovero di colpevolezza viene fatto dipendere dall'accertamento dell'attitudine del soggetto, che ha in concreto agito, ad uniformare il proprio comportamento alla regola di condotta violata; tale verifica dovrebbe tener conto del livello individuale di capacità, esperienza e conoscenza del singolo agente.

L'evento deve rappresentare una conseguenza necessaria non tanto della semplice azione materiale, quanto piuttosto dell'azione che contrasta col dovere oggettivo di diligenza. L'evento, in altri termini, deve apparire come una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. L'evento lesivo deve appartenere al tipo di quelli che la norma di condotta mirava a prevenire, se così non fosse, la responsabilità colposa si ridurrebbe a mera responsabilità oggettiva basata sul semplice nesso di causalità materiale.

Per completare il quadro dei concetti giuridici di riferimento non va dimenti-

cata una ulteriore possibile declinazione del c.d. principio dell'affidamento, secondo la quale i minori affidati ad un'associazione e le loro famiglie confidano nella correttezza e competenza di chi assume una responsabilità di controllo e vigilanza.

2.2. Segue: l'abbandono di minori e la sua non configurabilità

Solo per completezza va analizzata anche la fattispecie penale descritta dall'art. 591 c.p.p. come abbandono di minori e incapaci che si realizza quando "chiunque" abbandona un minore di anni quattordici (la cui incapacità di intendere e volere si presume) ovvero una persona incapace per malattia del corpo o della mente e della quale abbia la custodia o debba avere cura. La fattispecie si riferisce alle persone incapaci o ai minori di anni quattordici e la relativa condotta di abbandono si concretizza nel momento in cui il soggetto agente volontariamente lascia, anche solo temporaneamente, in balia degli eventi la persona di cui dovrebbe curarsi. La norma punisce qualsiasi azione o omissione contrastante col dovere giuridico di custodia, idonea a produrre un pericolo, anche solo potenziale, di una lesione dell'incolumità.

L'elemento psicologico richiesto è il dolo, la coscienza e volontà, cioè, di abbandonare la persona affidata. In questa prospettiva, deve sussistere la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo, che non sia capace di badare a se stesso, in una situazione di pericolo di cui si abbia l'esatta percezione (Cass., Sez. V., X., in *Mass. Uff.*, n. 15147; Id., Sez. V, X., *ivi*, n. 7556).

È particolarmente interessante una decisione (Cass., Sez. V, X., in *Mass. Uff.*, n. 11655) che ha ritenuto sussistente il delitto di abbandono di minori a carico di un autista del servizio di trasporto scolastico che abbandono il minore consentendo che lo stesso scenda dal bus prima del raggiungimento della struttura scolastica e, pertanto, prima dell'affidamento al personale scolastico e, a causa delle condizioni impervie della strada resa precaria dai una recente nevicata, cada a terra procurandosi lesioni. Nel caso di specie, però, l'autista aveva precise consegne amministrative violate. Dalla massima non è apprezzabile la connotazione psicologica e le reali condizioni del fatto nonché l'età del minore e la distanza dalla scuola. Si deve, però, ritenere che sia comunque stato dimostrato il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.

È evidente che la ricorrenza di tale fattispecie è esclusa categoricamente tutte le volte che manchi tale connotazione psicologica e l'abbandono sia meramente colposo o dovuto a fatti accidentali. Bisogna distinguere tra "abbandono", il cui significato coinvolge condotte di disinteresse nei confronti del minore, lasciato a se stesso in condizioni di pericolo e tutto ciò che, pur potendo concretizzare dal punto di vista materiale situazioni nelle quali il minore si trova ad affrontare da solo un pericolo, non hanno questa connotazione es-

senziale ma implicano scelte educative anche forti.

A maggior ragione, dunque, è difficile ritenere ipotizzabile la fattispecie se il minore partecipa ad un'attività insieme ad altri ragazzi, minori anch'essi ma coordinati da uno o più ragazzi con più di 14 anni, ove il controllo è comunque assicurato e la mancanza dell'adulto non è mai un "abbandono" ma una precisa modalità prevista dal metodo educativo applicato.

3. Un punto fermo: il valore educativo e sociale dello scautismo

Fatte queste necessarie precisazioni, si può entrare nello specifico argomento a me affidato. Il tema è complesso e non ho alcuna velleità di trattarlo compiutamente. Mi prefiggo, sperando di riuscirci, solo lo scopo di individuare alcuni spunti utili a ricostruire in modo compiuto la traccia indicata. Soprattutto, ed è la premessa che subito metto in campo, vorrei selezionare, dagli argomenti giuridici tipici sottostanti alla materia della responsabilità dell'educatore, quelli applicabili allo scautismo, dividendoli da quelli non utilizzabili perché dissonanti rispetto alle peculiarità del metodo scout, alle caratteristiche, cioè, che ne fanno un percorso educativo riconosciuto per la sua positività. In questo senso, i tradizionali concetti di dovere di vigilanza e di controllo, di obbligo giuridico di impedire l'evento, di posizione di garanzia, di responsabilità derivata, di diligenza, prudenza e perizia, devono essere declinati in una prospettiva che tenga presente il metodo scout, le sue caratteristiche nucleari dalle quali discendono anche le sue enormi e riconosciute potenzialità educative.

La riflessione prende spunto da una considerazione di fondo: le attività scout hanno un particolare valore educativo che le rendono utili allo sviluppo armonico della personalità dei ragazzi/e che vi partecipano. La personalità rappresenta il profilo dinamico della persona umana, la sua evoluzione nell'ambito della quale il momento della formazione svolge un ruolo nevralgico. Entrambi i profili sono messi al centro del cosmo giuridico (art. 2 Cost.) dall'ordinamento che, in particolare, riconosce ai segmenti rientranti nel più ampio *genus* "sviluppo della personalità" tutti i diritti fondamentali afferenti alla persona umana e li riferisce anche alle formazioni sociali intermedie, indispensabili allo sviluppo della personalità. In questa prospettiva, l'educazione nell'ambito delle associazioni educative è valutato dalla Costituzione come essenziale per lo sviluppo armonico della personalità.

La evidente utilità sociale ed educativa delle attività scout e dello scautismo, condivisa da tutta la scienza pedagogica, consente di valutarle positivamente e di collocarle all'interno dell'ordinamento giuridico al pari di altre più studiate attività ugualmente "positive", come, ad esempio, lo sport. Un parallelo è, infatti, possibile perché entrambi gli ambiti contribuiscono allo sviluppo della

persona, pur coinvolgendo aspetti anche molto diversi tra loro. In particolare, lo scautismo è innanzitutto un metodo educativo che fa contribuire alla crescita ed allo sviluppo della personalità dei ragazzi/e contribuendo alla formazione.

A questa iniziale considerazione - e proprio in conseguenza di essa - si deve aggiungere che, riconosciuto il valore delle attività scout e la loro indiscutibile funzione di formazione dei ragazzi/e, è doveroso valutarle e giudicarle, al pari dello sport, alla luce delle peculiarità intrinseche, senza poter indiscriminatamente applicare categorie giuridiche inappropriate e/o valide in altri ambiti.

Un esempio può servire a chiarire il mio pensiero: poiché rappresenta una peculiarità del pugilato incrociare i guantoni e fare a pugni, ad un allenatore di giovanissimi pugili non potrà mai essere contestato di avere consentito a due ragazzi minorenni di partecipare ad un incontro di boxe in allenamento, se la partecipazione è preceduta da un'adeguata preparazione ed una eguale esperienza. All'opposto, invece, se un professore di matematica organizza o consente che due ragazzi minorenni facciano a pugni, sarà sicuramente responsabile delle conseguenze che ne derivano.

L'esempio, da prendere per quel che vale, indica una traccia da seguire nel ragionamento giuridico.

Il tema, più ampiamente sviluppato dalla prima relazione sul rischio consentito, pone le basi per riconoscere alle attività scout una decisa peculiarità, che non può rimanere estranea alla valutazione dei comportamenti dell'adulto rispetto ai comportamenti illeciti dei ragazzi o dagli eventi lesivi occorsi agli stessi nelle attività autonome.

4. Le peculiarità del metodo scout

Dall'esame dei documenti ufficiali dei movimenti scout italiani (AGESCI, FSE, CNGEI) e da una serie di letture (alcune frasi sono estrapolate da scritti che nel tempo ho letto, meditato e appuntato: mi scuso in partenza se non riesco a citare la fonte) di scritti sullo scautismo si può evincere che il metodo scout fonda su alcuni punti fermi assai rilevanti per comprendere fino in fondo le sue peculiarità e valutarle correttamente al fine di definire i profili di responsabilità penale dell'adulto nelle attività autonome dei ragazzi. Lo scautismo, in un contesto sociale fatto di prevalenza del superfluo e di sfrenato consumismo, valorizza l'essenzialità come valore, educando a scegliere ciò che realmente è utile (e vale). Molte attività educano all'essenzialità (dalle più semplici come preparare lo zaino o il menù, a quelle più complesse come realizzare costruzioni anche significative con pali e cordini, fino a scegliere il servizio utile e non quello che gratifica). In particolare, per quel che ci riguarda, una "intensa e vera vita all'aperto è una continua scuola di essenzialità".

A questa prima considerazione si deve aggiungere la valorizzazione dello spirito di avventura, indispensabile per offrire ai ragazzi/e un modello virtuoso di agire (che spesso si contrappone a quelli consueti come la sopraffazione, il consumismo, lo sterile protagonismo, la strumentalizzazione della persona, la simulazione, l'alienazione, la fuga dalla realtà, l'apparire piuttosto che l'essere).

I ragazzi hanno bisogno di vivere l'avventura in modo valido e autentico per essere aiutati a crescere, devono essere stimolati a "saper rischiare sul probabile", a non temere le novità, al senso del proprio limite. La (strategia dell') avventura ha una formidabile vocazione educativa, caratterizza la vita scout in modo concreto, perché consente lo sviluppo di conoscenze e abilità per crescere e maturare nella competenza e stimola a "volare in alto" (e vola solo chi osa farlo) per giocare in modo effettivo il "grande gioco della vita".

L'avventura richiede lo sviluppo di tutta una serie di componenti essenziali alla crescita armonica del ragazzo/a: sviluppa il senso positivo della gioia, l'impegno e la competenza, il sacrificio, il senso dell'altro, l'accoglienza (solo per citarne alcuni). Essa richiede, però, uno spirito particolare che non può prescindere da una "dose di spregiudicatezza e di rischio propria del ragazzo". Il luogo tipico dell'avventura non è la propria casa, sicura e ovattata, ma la vita all'aperto, pienamente vissuta, con competenza responsabilità. È orientata verso grandi ideali ed è "una grande risorsa per gli adolescenti".

Lo scautismo ritiene essenziali, proprio in questa prospettiva, alcune attività che consentono lo sviluppo dell'avventura: il campo e le uscite, gli *hikes*, le *routes*, le veglie, il deserto, il gioco. E la tenda, il fuoco, la strada hanno una specifica proiezione alla realizzazione di meravigliose avventure. L'avventura, però, non si improvvisa ma si realizza attraverso percorsi definiti e capaci di cogliere e neutralizzare i pericoli prevedibili. Un ulteriore profilo educativo caratteristico dello scautismo riguarda la competenza, sul cui significato e rilievo è serrato il dibattito. Si sostiene correttamente che la competenza abbia un "valore personale e sociale".

Lo scautismo valorizza "l'esercizio di competenze per acquisire la competenza del vivere con e per gli altri". Il fondatore B.P. sosteneva, infatti, che lo scautismo è proiettato sul servizio perché "non c'è scautismo senza servizio". È stato anche sottolineato che "la competenza è padronanza di conoscenze e abilità che diviene stile di vita, modo di interagire con se stessi e con il mondo". Il metodo scout consente di sviluppare alcune tecniche tipiche (appunto dello *scouting*) che attraverso la maturazione di specifiche competenze (dal costruire un tavolo al campo alla realizzazione di un'impresa o di una route) consentono di acquisire valori capacità più ampie e valoriali (come il senso della progettualità, della comunità, dell'essenzialità, della disponibilità).

Le tecniche aiutano a risolvere il quotidiano e fanno “interagire mani e testa”, favorendo l'autonomia e la responsabilità, si sviluppano in attività concrete ma hanno un orizzonte educativo più ampio (la topografia e l'orientamento consentono di raggiungere una meta senza perdersi ma, contemporaneamente, educano a “progettare il cammino della propria vita” e ad orientarsi nelle scelte). La competenza è proiettata poi sempre al servizio verso il bene comune ed è, in questa prospettiva, esercizio autentico di cittadinanza attiva.

Una ulteriore peculiarità dello scautismo è la autoeducazione, secondo la quale il ragazzo è il principale artefice, anche se non l'unico responsabile, della propria crescita (cf. Patto associativo Agesci).

4.1. Segue: la fondamentale importanza dell'autonomia riconosciuta ai ragazzi

Tutti questi aspetti educativi (sintetizzati senza alcuna pretesa di completezza, ma solo nella prospettiva di cogliere una specificità utile nella definizione dei profili di responsabilità dell'adulto educatore) hanno una confluenza nel collegato concetto di autonomia del ragazzo, delle sue scelte e di alcune sue attività, nel cui perimetro (soprattutto in questo ultimo segmento) si sviluppano molte dinamiche educative virtuose ma si annidano ovviamente anche alcuni pericoli.

In particolare, l'autonomia non è solo un concetto di genere che descrive un ambito educativo da sviluppare per approdare alla partenza, al tempo, cioè, delle scelte o al momento conclusivo dell'esperienza vissuta nel gruppo scout, ma è anche declinabile come una modalità da proporre ai ragazzi minorenni per sviluppare la loro formazione concreta ed attuale. In alcune fasce di età, in particolare, l'autonomia è essenziale ed è collegata ad attività all'aperto o in sede vissute dal piccolo gruppo (la squadriglia) senza la presenza di capi adulti.

Lo scautismo senza autonomia di squadriglia non avrebbe alcun senso, sarebbe ridimensionato di una elevata percentuale e non avrebbe quel fascino e quella capacità educativa che gli viene riconosciuta. Insomma, per quel che mi interessa in questo ragionamento, essa rappresenta una peculiarità del metodo scout senza la quale lo stesso non avrebbe valore o ne avrebbe uno decisamente inferiore.

Il concetto di autonomia ha un riverbero anche nella individuazione delle attività concrete che compongono lo strumentario dello scautismo. Alcune sono, per definizione e per coerenza metodologica, svolte senza la presenza degli adulti, in piena autonomia da parte dei ragazzi. Rientrano in questo ambito molteplici attività: per essere concreti ne individuo due, tra le tante: quelle poste in essere, nella branca esploratori/guide, dalle squadriglie (piccoli grup-

più di ragazzi, monosessuali organizzati verticalmente e diretti da un caposquadriglia) in sede o fuori dalla sede, all'aperto anche con pernottamento; gli *hike*, realizzati, soprattutto nella branca *rover*/scolte ma, per i ragazzi più grandi, anche in quella inferiore (E/G) ove i soci sono essenzialmente minorenni.

Sono attività dallo spessore educativo elevato, nelle quali i ragazzi vivono l'esperienza senza la presenza degli adulti e sono previste in modo specifico dalle norme che regolano il metodo scout e che costituiscono i riferimenti normativi ai quali i capi devono ispirarsi nell'esercizio del loro mandato educativo.

5. Il valore delle regole specifiche contenute nei regolamenti metodologici interni e degli statuti

I dirigenti di qualsiasi associazione sono vincolati, nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti, a due tipi di norme, interconnesse, anche funzionalmente, tra loro: lo Statuto e il regolamento dell'associazione (e più in generale le regole interne o anche i protocolli adottati) e le Leggi dello Stato.

I Capi scout, in particolare, sono tenuti ad osservare sia le norme interne e i fondamenti del metodo Scout in esse contenuti sia le leggi vigenti nello Stato italiano (e quando si va all'estero anche in quello che ci accoglie). In particolare, esistono due profili degni di nota: per un verso, si sostiene correttamente che le prime riguardano "il rapporto interno (il rapporto, cioè, che lega gli associati tra loro)", mentre le seconde riguardano "il rapporto esterno all'associazione (con i genitori dei ragazzi, con i proprietari dei terreni da campo, coi fornitori, con la pubblica amministrazione, con i terzi in genere che eventualmente entrano in contatto attraverso le nostre attività, ecc.)" (RONCI, *La responsabilità legale del capo*, in *Organizascout*).

In una diversa ottica, va anche sottolineato come le norme interne, in mancanza di discipline legislative specifiche contrarie, rappresentino disposizioni di settore vincolanti, alle quali gli adulti devono attenersi e applicare con lo scrupolo tipico dell'educatore che tiene a cuore soprattutto il bene dei ragazzi: la diligenza del capo deve ispirarsi a questo doppio fronte.

Il valore delle regole di settore (quelle interne, condivise da tutti i soci e costruite negli anni dal dibattito e dallo sviluppo dello specifico segmento metodologico) è indiscutibile dal momento che esse costituiscono "le norme di disciplina" da seguire nelle attività e la loro applicazione al ragionamento sulla responsabilità dell'adulto è essenziale per individuare i punti di riferimento e le coordinate giuridiche onde poter valutare poi una specifica condotta.

Esse dunque non riguardano solo i rapporti interni al gruppo, all'associazione, ma dimensionano i doveri, i poteri, le facoltà e i modelli di comportamento cui far riferimento per stabilire se una data condotta è lecita

o illecita.

Quando si parla di regole di settore, ci si deve riferire anche a tutte quelle regole che riguardano ambiti specifici con i quali si entra in contatto (codice della strada, regole della montagna ecc.) e che non vanno svalutate, avendo, anch'esse, un ruolo essenziale nella valutazione delle condotte dell'adulto.

I regolamenti metodologici, gli statuti sono ovviamente i riferimenti interni principali anche per definire il c.d. rischio consentito.

Per comprendere bene i concetti va sottolineato che non è il rischio in sé a definire la liceità o illiceità dell'attività e della condotta dell'adulto responsabile dell'unità di cui fanno parte i ragazzi che la realizzano in autonomia, quanto piuttosto la sua validità educativa (controllata attraverso la coerenza con il metodo scout) e la sua non eccentricità rispetto alle norme giuridiche; sul piano concreto, poi, si deve valutare anche la preparazione dell'attività stessa e dei ragazzi che vi partecipano.

Peraltro queste connotazioni declinano, in buona sostanza, nulla di più di ciò che un buon educatore deve sempre fare nell'interesse dei ragazzi, a prescindere dalla realizzazione di eventi lesivi o dannosi, per contribuire alla crescita ed allo sviluppo dei ragazzi allo stesso affidati.

Inoltre, prevedono espressamente la realizzazione di talune attività che, per il fatto di svolgersi senza la presenza dell'adulto, hanno una rischiosità intrinseca maggiore, ma ciò nonostante vengono ritenute degne di essere proposte ai ragazzi/e e addirittura essenziali per l'attuazione del metodo scout.

Un'attività mal organizzata può produrre un danno educativo che prescinde totalmente da eventi lesivi anche se rappresenta ciò che l'educatore deve evitare.

La espressa previsione e la collocazione in un'area di particolare valore educativo conferisce, peraltro, a queste esperienze un carattere tale da farle ritenere essenziali allo scautismo e, quindi, di tale rilevanza da imporre la loro realizzazione.

D'altronde, come sempre, il buon senso fa ritenere che il problema non sia l'attività in sé ma piuttosto come essa viene preparata e vissuta.

5.1. Segue: la declinazione concreta delle modalità in cui si compendia l'autonomia dei ragazzi/e

Dal regolamento metodologico AGESCI (aggiornato al 2014) si ricavano alcuni elementi indicativi di come viene intesa e declinata l'autonomia dei ragazzi/e nelle attività. Inizierei con la squadriglia che, all'art. 11, viene così definita: La squadriglia è la struttura fondamentale del reparto e offre ai ragazzi e alle ragazze, in età esploratori e guide, un'esperienza primaria di gruppo. È composta da sei - sette ragazzi o ragazze di tutte le età ed è monosessuale. Ta-

le caratteristica di verticalità aiuta gli esploratori e le guide, attraverso il trapasso delle nozioni, a raggiungere maggiore sicurezza in se stessi e ad aprirsi agli altri: ciò grazie al clima di fiducia e allo stimolo alla corresponsabilità, dinamica educativa peculiare di questa piccola comunità.

La verticalità all'interno della Squadriglia consente inoltre di offrire a più ragazzi e ragazze la possibilità di vivere l'esperienza di Caposquadriglia.

Ogni squadriglia vive una reale autonomia utilizzando materiale, denaro e un angolo proprio; realizza, in spirito d'avventura e con lo stile del gioco, imprese ideate dai ragazzi stessi. La vita di squadriglia prevede oltre alla riunione settimanale frequenti uscite tendenzialmente mensili, se possibile con pernottamento, che offrono occasioni per vivere e sperimentare in modo sistematico l'autonomia.

La squadriglia è uno dei luoghi privilegiati in cui ogni E/G può vivere e concretizzare il proprio Sentiero.

Un ulteriore elemento indicativo è il successivo art. 13 che delinea il ruolo e la funzione del capo squadriglia: Ogni squadriglia viene animata da un Caposquadriglia scelto dallo Staff di Reparto, sentito il Consiglio Capi, tra gli esploratori e le guide in cammino verso la Tappa della Responsabilità, in base alle esigenze della squadriglia. Tale ruolo è una notevole esperienza di crescita e di responsabilizzazione dei più grandi del reparto.....

Il capo squadriglia è il ragazzo/a (tendenzialmente) di circa 15 anni che guida la squadriglia ed è responsabile della stessa.

Il successivo art. 16 poi disciplina le uscite e le missioni di squadriglia chiarendone l'importanza con queste parole: Le uscite di squadriglia consentono una progressiva conquista di autonomia e di responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze.

Le uscite di squadriglia con pernottamento sono parte essenziale del metodo scout: la progressiva conquista di autonomia e di responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze porta a occasioni in cui essi vengono messi alla prova, specie i più grandi, sperimentando sia la capacità di organizzazione, sia le competenze e lo spirito con cui viene vissuto lo scautismo senza la presenza dei capi. Pertanto, le eventuali difficoltà incontrate non giustificano la rinuncia a esse.

La missione di squadriglia è un'uscita in cui gli obiettivi e le tecniche per raggiungerli vengono indicati dai capi. Essa costituisce occasione privilegiata per gli E/G di vivere concretamente consentono una progressiva conquista di autonomia e di responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze.

Qualche altro esempio di previsione specifica di attività realizzate senza la presenza dei capi per previsione espressa del regolamento metodologico la ritroviamo nell'art. 25 (sempre del regolamento metodologico AGESCI) che,

riferendosi alla branca R/S (composta da ragazzi/e dai 16 ai 19/20 anni) regola l'esperienza dell'hike definendolo come : un momento di avventura irrinunciabile nel percorso in Branca R/S, vissuto dai rover e dalle scolte che da soli partono per una breve route. Esso è un'occasione significativa per apprezzare il dono di un tempo per riflettere con se stessi e pregare individualmente, dominare le proprie paure..... Viene vissuto in uno stile di severa essenzialità, sperimentando la dimensione di povertà. L'hike è un prezioso momento di vita interiore, occasione per riflettere sul proprio Punto della strada, per offrirne poi il risultato al confronto con i Capi o con la comunità.

Il tipo di hike, la sua durata e la meta da raggiungere sono commisurati al percorso del ragazzo nella sua progressione personale. Particolari esigenze della comunità, delle persone o delle situazioni possono consigliare che tale esperienza venga effettuata a coppie, conservandone lo spirito.....

L'esperienza dell'Hike non è, però, prevista solo per i ragazzi più grandi in età R/S (prevalentemente maggiorenni) in quanto l'art. 28 del regolamento AGESCI la indica come un'attività fondamentale anche per i ragazzi più grandi in età E/G (sicuramente minorenni): l'hike viene proposto ai ragazzi e alle ragazze nel cammino tra la tappa della competenza e quella della responsabilità. Da soli o a coppie monosessuate, gli esploratori e le guide potranno così affrontare in un clima di avventura e di contatto stretto con l'ambiente un'occasione che richiede loro responsabilità, autonomia, competenza, silenzio, riflessione e preghiera. L'hike consente di ricapitolare il sentiero percorso, maturare spunti di crescita personali, per la squadriglia e il reparto relativamente alla tappa in cui si è in cammino.

Anche se l'hike è vissuto a coppie, deve riservare uno spazio adeguato ai momenti personali.

A questo elenco si potrebbe aggiungere il Challenge, previsto dall'art. 27 e declinato come una tipica attività fisica e tecnica che si realizza, solitamente, a coppie.

Nel regolamento metodologico delle guide FSE (Federazione scout d'Europa) del 2012 si richiama l'autonomia di squadriglia e si specificano le attività in autonomia che il piccolo gruppo deve realizzare: L'uscita è il momento in cui si mettono in pratica le tecniche e tutto ciò che si è imparato nelle attività; è questa l'occasione per realizzare tutto quello che non è possibile fare all'interno di una sede..... e si deve realizzare almeno due volte in un anno. Può di ogni singola Guida rispettando le condizioni di sicurezza.

Questo regolamento ha una specificità perché entra anche nei particolari rispetto alle regole di sicurezza da rispettare nella scelta, ad esempio, del posto, che deve essere: Sicuro, con la possibilità di appoggio a una struttura in caso

di emergenza. Idoneo all'attuazione dell'uscita. Conosciuto dalla Capo Squadriglia, dalla Vice e dalla logista che avranno fatto almeno un sopralluogo; anche la Capo Riparto dovrà essere ben informata sul luogo dell'uscita.

Ulteriori dettagli sono previsti dallo stesso regolamento per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei campi di squadriglia (della durata di più giorni): Deve prevedere soltanto attività scout, quindi coperte da assicurazione. Viene calibrato sulle reali capacità tecniche della Squadriglia. È preparato dalla Capo Squadriglia assieme alla Vice dopo aver sentito il Consiglio di Deve prevedere soltanto attività scout, quindi coperte da assicurazione. Viene calibrato sulle reali capacità tecniche della Squadriglia. È preparato dalla Capo Squadriglia assieme alla Vice dopo aver sentito il Consiglio di Squadriglia. Viene presentato in Consiglio Capi e approvato dalla Capo Riparto.

Sono previste anche ulteriori cose: Permesso del proprietario del posto in cui si effettua il campo. Autorizzazioni necessarie per accensione fuochi, abbattimento alberi, ecc. Avviso al comune e ai carabinieri. Informare i genitori su date e luogo del campo. Autorizzazione dei genitori affinché la figlia possa partecipare.

In relazione alla scelta dei luoghi si richiede che il luogo dovrà essere: Sicuro, con la possibilità di appoggio a una struttura in caso di emergenza. Idoneo all'attuazione del programma. Conosciuto dalla Capo Squadriglia, dalla Vice e dalla logista che avranno fatto uno o più sopralluoghi. Conosciuto dalla Capo Riparto che vi avrà fatto un sopralluogo assieme alla Capo Squadriglia.

Anche dal regolamento degli esploratori dell'FSE (del 2006) si ricava un richiamo forte all'autonomia del piccolo gruppo di ragazzi minori: La vita di Squadriglia sarà tanto più avventura quanto impegnata in attività forti, frequenti e capaci di far sognare. Perché questo accada la Squadriglia: si riunirà in Consiglio almeno una volta ogni due mesi; effettuerà una Riunione ogni settimana; realizzerà uscite, missioni, imprese e, quando possibile, il Campo di Squadriglia. O con ancora maggiore decisione: La Squadriglia è l'unità operante della branca esploratori : è quindi unità autonoma, con le sue riunioni, le sue attività, i suoi posti d'azione, i suoi incarichi: essa esiste per una azione d'insieme. L'autonomia reale della Squadriglia durante tutte le sue attività è un aspetto imprescindibile ed unico della proposta pedagogica del metodo scout. La vita scout di un esploratore è quasi per intero vita di Squadriglia: riunioni, uscite, imprese, missioni, campi, servizio.

Questi esempi dimostrano come le specifiche regole di settore prevedano attività autonome svolte dai ragazzi anche minorenni ed anzi le qualificano come attività essenziali allo sviluppo armonico della personalità, funzionali alla crescita, comunque indispensabili per vivere appieno la proposta scout in modo adeguato. E dimostrano pure come, in taluni casi (ciò accade soprattutto

to nel regolamento delle guide FSE), vengono anche specificate le regole di condotta da tenere e da richiedere ai ragazzi minori nella organizzazione concreta delle attività.

6. I rischi connessi all'autonomia

Per entrare più nello specifico, bisogna anche considerare che l'attività autonoma, senza la presenza dell'adulto, è per definizione più rischiosa anche perché meno controllabile nella fase di realizzazione (che è la fase più esposta).

Ciò ovviamente non può significare che essa produce naturalmente situazioni dalle quali possono derivare responsabilità penali. Anzi, normalmente ci troviamo di fronte a rischi assolutamente leciti e completamente e incondizionatamente consentiti.

A ciò si deve aggiungere che deve esistere un profilo di rimproverabilità a carico dell'adulto per una azione o omissione capace di integrare il profilo colposo richiesto.

La valenza educativa dell'attività autonoma consente di riconoscerla e quindi consentirla, ma non può, però, costituire un alibi per l'adulto rispetto ai doveri di controllo e di vigilanza, che si dovranno declinare ovviamente in modo peculiare rispetto ai normali canoni.

In particolare, è sempre compito dell'adulto educatore conoscere i luoghi ove l'attività si svolge e i suoi contenuti onde poter controllare circa la predisposizione di tutto ciò che è neutralizzare i prevedibili rischi.

È sempre compito dell'adulto controllare l'organizzazione dei piccoli gruppi in modo che sia assicurata competenza e responsabilità. I ragazzi devono, cioè, essere competenti (aver, cioè, seguito specifici percorsi di competenza nei settori coinvolti nell'attività) e dimostrare responsabilità nella gestione dell'attività, soprattutto da parte del capo squadriglia.

In questo ambito la prospettiva da considerare è peculiare: nello scoutismo, anche un ragazzo di 15 anni può essere definito competente e ritenuto capace di guidare un gruppo di ragazzi più piccoli in un'attività all'aperto anche di più giorni. Ciò che, in un ambito comune può sembrare azzardato, secondo il metodo scout rappresenta una ineguagliabile risorsa educativa da usare sempre e da far sperimentare possibilmente ad ogni ragazzo nel suo percorso di crescita.

La competenza e la responsabilità sono il frutto dell'esperienza maturata, della psicologia del singolo ragazzo e delle attività tecniche alle quali ha partecipato. L'essere minorenne non esclude, dunque, una definizione in chiave di competenza e di responsabilità che possa giustificare la sua partecipazione, in qualità di responsabile, all'attività autonoma. Tutte le disposizioni metodolo-

giche scout (di cui si chiede la corretta applicazione) consentono, all'unisono, di stabilire che è proprio quella l'età nella quale si assumono, per definizione metodologica, i ruoli di capo o vice capo squadriglia (responsabili di un gruppo di 6/7 ragazzi più piccoli) dotati di una valenza educativa essenziale alla progressione della crescita del ragazzo/a.

Ugualmente, gli *hike* (attività che si realizzano generalmente da soli o in coppia) hanno una funzione educativa insostituibile, pur se richiedono un particolare impegno da parte degli adulti nella loro organizzazione posta la peculiare rischiosità dell'evento.

I fattori di rischio, se conosciuti possono essere facilmente neutralizzati, attraverso una efficiente organizzazione e la scelta di posti tranquilli.

È compito dell'adulto, poi, sorvegliare sui materiali utilizzati e sul loro stato di manutenzione; così come è compito dell'adulto indicare con precisione le cose da non fare (uso di armi, accensione di fuochi in luoghi in cui è vietato ovvero senza l'osservanza della buona tecnica, campeggiare o fare costruzioni in zone a rischio frane o alluvioni).

Gli esempi non sono esaustivi e riguardano, in sintesi, la diligenza media del settore, da utilizzare nel doveroso controllo della organizzazione dell'attività autonoma dei ragazzi. La realizzazione di questa condotta consente di escludere ogni ipotesi di responsabilità dell'adulto per tutto ciò che può verificarsi in un'attività realizzata dai soli minori.

Ci sarà sempre una rischiosità di fondo, per certi versi connaturata al fatto stesso di andare all'aperto, in montagna, ma essa non genera responsabilità se sono state rispettate le regole di settore (cioè, il metodo e le sue prerogative minime).

7. La prevedibilità delle condotte e il concorso/cooperazione

La responsabilità dell'adulto, poi, non può estendersi alle condotte imprevedibili, secondo la diligenza e la prevedibilità media, poste in essere al di fuori di ogni previsione, di ogni specificità dell'attività che si sta realizzando, ma in modo arbitrario, dai ragazzi.

In questi casi, la valutazione deve avere come riferimento anche il grado di responsabilità del ragazzo che svolge il ruolo, ad esempio, di capo squadriglia. Non vale, cioè, l'essere investito del ruolo ma è necessario anche rivestirlo con una particolare competenza e responsabilità che solo il capo di riferimento conosce e valuta. Anche la maturità del ragazzo conta e probabilmente essere capo squadriglia a 15 anni non è la stessa cosa di esserlo a 14.

I profili di responsabilità devono essere perimetrati all'interno del ruolo svolto dal capo educatore e non si estendono ai soggetti che con lui collaborano (gli aiuto capo) o che hanno un ruolo di vertice del gruppo (il capo gruppo).

La responsabilità penale, infatti, a differenza da quella civile, non può essere oggettiva, dovendo avere connotazioni soggettive puntuali. Ciò implica che risponde chi ha lo specifico dovere di vigilanza e svolge il ruolo effettivo e non tutti i soggetti che con lui collaborano o che hanno la responsabilità legale del gruppo.

La responsabilità di equipe, tipica di alcune forme di colpa medica, non può trovare riscontro nel nostro specifico settore caratterizzato da comportamenti individuali essenziali per la buona riuscita della relazione educativa.

Naturalmente, l'impostazione ha carattere volutamente generale e sarà riscontrabile nel caso singolo sempre che l'aiuto non abbia ricevuto deleghe espresse o assunto comportamenti collegati causalmente al fatto che genera responsabilità penale.

8. I limiti della responsabilità dell'adulto nelle attività autonome dei ragazzi

Facendo ora qualche considerazione di sintesi, si può affermare come da tutti gli elementi analizzati emerge che far vivere attività autonome, senza la presenza degli adulti, non solo è previsto dalle specifiche regole di settore ma è anche essenziale alla piena realizzazione del metodo scout. Giova ribadire la massima che può ricavarsi dalla lettura dei documenti delle varie associazioni: senza l'autonomia di squadriglia lo scoutismo avrebbe una differente collocazione ed una diversa connotazione educativa.

L'adulto, però, non può (ovviamente) disinteressarsi delle modalità e dei contenuti delle attività autonome dei ragazzi, conservando un dovere di controllo, connaturato sul piano educativo e naturalmente anche giuridico, al suo ruolo di educatore ed alla relazione che ha con i ragazzi allo stesso affidati. Ovviamente, nei confronti dei minori il dovere è amplificato.

La sua collocazione peculiare consente, infatti, di riconoscere un dovere di controllo e vigilanza che si declina in alcuni comportamenti dovuti, che ove realizzati neutralizzano eventuali profili di responsabilità penale colposa e anche dolosa (sempre nella prospettiva connessa al dovere di controllo e vigilanza). Si può tentare una sintesi, senza alcuna pretesa di esaustività: 1. conoscere luoghi, contenuti e materiali che saranno utilizzati dai ragazzi/e; 2. essere consapevole del concreto livello di preparazione tecnica (competenza) e di responsabilità dei ragazzi/e (e soprattutto del capo squadriglia, nelle attività di squadriglia) e dell'adeguatezza rispetto ai contenuti ed alle difficoltà dell'attività che si andrà a realizzare; 3. predisporre e curare la competenza dei propri ragazzi; 4. mappare i rischi prevedibili connessi all'attività e verificare che siano messe in atto tutte le misure atte a prevenirli ed evitarli.

Queste piccole, ma fondamentali, cose (peraltro, assolutamente naturali per un educatore che tiene "al bene" dei propri ragazzi) consentono di neutraliz-

zare le proprie responsabilità non solo per i fatti imprevedibili, cioè non rientranti nella previsione dell'*homo medio* e dell'*id quod plerumque accidit*, ma anche per i fatti prevedibili se viene realizzato tutto ciò che la tecnica, correttamente applicata, richiede.

Non va, infatti, dimenticato che ogni responsabilità giuridica, soprattutto penale, deve fondare su una rimproverabilità oggettiva e soggettiva, da muovere nei confronti dell'agente. Il rimprovero deve essere ancorato a negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, discipline o regolamenti, deve cioè avere una connotazione specifica e consistere in una azione od omissione collegata all'evento dannoso o pericoloso e in un coinvolgimento della sfera psicologica nella prospettiva sottolineata.

Se un adulto educatore agisce rispettando le norme di settore e quelle giuridiche e mette in pratica i comportamenti virtuosi descritti, soddisfa certamente la condotta legale richiesta e soddisfa soprattutto il dovere di controllo e vigilanza naturalmente dovuti nei confronti di ragazzi minorenni.

Il punto di riferimento per il giudice deve essere sempre la norma interna (lo Statuto, il regolamento) e la sua corretta applicazione. Sotto questo profilo, lo sforzo di individuare modelli di comportamento da parte delle strutture associative può aiutare il singolo educatore a regolarsi ad assumere sempre condotte ispirate alla prudenza e diligenza necessarie.

La naturale interferenza delle attività con le discipline specifiche dei settori che si vanno a coinvolgere, impone di rispettare le specifiche fonti normative che le regolano. Se si decide, ad esempio, di realizzare una attività in bicicletta, l'educatore dovrà curarsi di verificare che i ragazzi conoscano quelle regole del codice della strada da rispettare. Ugualmente, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, l'accensione dei fuochi (che vanno sempre autorizzati e controllati), le escursioni in alta montagna con difficoltà superiori alla media per le quali vanno sempre rispettate le regole di settore, uguali per tutti coloro che intendono vivere una esperienza simile.

9. Conclusione

La conclusione e il richiamo alle regole di prudenza e diligenza specifiche non deve spaventare l'adulto impegnato nel servizio educativo, anche perché, in fondo, essa valorizza, sul piano giuridico, ciò che normalmente si fa e ciò che rappresenta lo strumentario tipico di ogni educatore scout nell'approccio alle attività autonome dei ragazzi allo stesso affidati.

Deve, però, richiamare al senso di profonda responsabilità che l'educatore si assume nei confronti dei propri ragazzi e dei genitori che li affidano.

Penso che il senso profondo della relazione educativa che lega ragazzo e adul-

to sia sintetizzabile nel “volere bene” ai propri ragazzi, con una fondamentale declinazione nel “volere il bene” degli stessi, puntando a realizzare ciò che lo determina attraverso modalità attuative corrette, ispirate a diligenza e prudenza.

In questo perimetro, possono svilupparsi tranquillamente tutti i percorsi educativi utili a realizzare l'avventura e l'autonomia attraverso le quali lo scautismo ha contribuito alla crescita di milioni di ragazzi in tutto il mondo.